

soltanto per le retribuzioni mensili degli aiutanti applicati, perché inferiori a L. 300.-

Egli ritiene, però, doveroso avvertire che, assoggettati alle riduzioni predette, gli stipendi dei funzionari, in ispecie di quelli più alti in grado, scenderanno tutti ad un rapporto inferiore a quello da 1 a 4. Aggiunge che, non essendo stato concesso agli impiegati dello Istituto alcun aumento dopo il 1. luglio 1926, ed essendo anzi nel luglio 1927 stato ridotto del 5% il caro viveri, con le riduzioni ora stabilite dal R. Decreto legge, il loro trattamento scenderà al disotto di quello goduto al 30 giugno 1929.-

Il Presidente dichiara che egli intende sia ridotta, nella stessa misura voluta dal R. Decreto legge del 20 novembre anche la sua indennità di carica; e propone che la stessa misura sia adottata anche per le medaglie di presenza spettanti ai Consiglieri di Amministrazione per le sedute del Consiglio e del Comitato permanente, e per lo assegno annuo del Segretario del Consiglio.